

Studio Tecnico Forestale
Dott. Giorgio BERTEA - Dott. Paolo CLAPIER - Dott. Andrea GLAUCO

Regione Piemonte
COMUNE DI BRICHERASIO
Città Metropolitana di Torino

**Progetto esecutivo interventi di manutenzione
arginatura e difese spondali lungo la roggia
nei pressi di Piazza Molineris
- PMO Scheda 24.01 5.01
* * * * *
- Interventi aggiuntivi -**

IL PROGETTISTA: Dott. For. Paolo CLAPIER

Il Sindaco:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Febbraio
2022

- Via Martiri del XXI n. 52 - 10064 Pinerolo (TO) -
Tel. & Fax 0121 794597 / e_mail: stf@stforestale.it

**PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESA
SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS
– P.MO. SCHEDA 24.01 5.01 –LAVORI AGGIUNTIVI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(FEBBRAIO 2022)**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO I

NORME GENERALI

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO:

Formano oggetto del presente appalto tutte le opere, le prestazioni e le provviste occorrenti per i lavori relativi al **“PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESA SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS – P.MO. SCHEDA 24.01 5.01 –LAVORI AGGIUNTIVI”** nel Comune di Bricherasio (TO), il tutto secondo le prescrizioni e le condizioni stabilite nel presente capitolato d'appalto e le indicazioni tecniche degli elaborati progettuali allegati e redatti dallo Studio Tecnico Forestale Dott. Paolo CLAPIER – Dott. Giorgio BERTEA – Dott. Andrea GLAUCO con sede legale in via Martiri del XXI, 52 10064 PINEROLO (TO).

ART.2 TIPO AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIA PREVALENTE:

I lavori di cui al presente capitolato speciale e relativi alla realizzazione di tutta l'opera si intendono appaltati a corpo, secondo la definizione dell'art 3 del D. Lgs 50/16 e s.m.i. (D. Lgs. 56/17)

L'importo contrattuale è determinato dall'importo dei lavori, al netto del ribasso di aggiudicazione sull'importo a corpo posto a base di gara aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e non oggetto dell'offerta ai sensi del comma 16 dell'art. 23 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., dell'articolo 100 del D. Lgs 81/08 e dell'art. 67 del D. Lgs 106/09.

L'importo dei lavori e delle forniture comprese nell'appalto ammonta preventivamente alla somma di **Euro 31.007,71 (Euro trentunomila e sette/71)** per lavori a corpo così ripartiti:

Categoria lavori	Importo a corpo	% Incidenza
Scavi e modesti disalvei e demolizioni	€ 897,57	14,87%
Decespugliamenti	€ 710,00	11,76%
Rifacimento del parapetto	€ 3.044,09	50,42%
Realizzazione di cancelletto e parapetto (opere da fabbro)	€ 1.385,64	22,95%
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI :	€ 6.037,31	100,00%

Di cui:

il 93,431% ovvero Euro 5.640,55 per lavori soggetti a ribasso d'asta contrattuale.

Il 6,569 % ovvero Euro 396,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta contrattuale

Le cifre su esposte per i lavori da compensare a corpo non sono impegnative per L'Ente Appaltante, il quale si riserva la facoltà di apporre alle opere tutte quelle variazioni di qualità in più o in meno, di forma, di dimensione, di struttura, ecc. che la Direzione Lavori (D.L.) riterrà più opportune, nonché di sopprimere alcune categorie previste e di eseguirne altre non previste, senza che l'appaltatore possa trarre argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi allegato, purché l'importo complessivo dei lavori e la variazioni introdotte restino nei limiti di cui all'Art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D. Lgs n.34/2014, convertito dalla L. n. 80/14, la categoria prevalente viene stabilita in quella relativa *alle opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (OG8)*.

ART. 3 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere formanti oggetto dell'appalto, risultanti nelle linee generali dei disegni e della relazione di progetto allegati, possono sommariamente riassumersi come segue, salvo più precise prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla D.L. ovvero all'interno e lungo l'asta torrentizia del *Bealotto/fosso dei Mangiatori* sono previsti i seguenti interventi:

- Il decespugliamento della vegetazione infestante ;
- Modeste ripuliture per un totale massimo di 10,10 m³ di zolle (radici di specie erbacee e sabbia) evitando, nel modo più assoluto, di scalzare le murature laterali;

**PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESA
SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS
– P.MO. SCHEDA 24.01 5.01 –LAVORI AGGIUNTIVI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(FEBBRAIO 2022)**

- Il rifacimento del parapetto del ponte utilizzando in ferro pieno, a disegno semplice con bacchette verticali, della lunghezza di 6,50 m verniciato color grigio antracite (RAL 7061);
- La realizzazione di un cancelletto in sommità della scala di accesso all'alveo a disegno semplice con bacchette verticali, della larghezza di 73 cm verniciato color grigio antracite (RAL 7061).

ART.4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE – ESEGUIBILITÀ DEI LAVORI

Le caratteristiche e le dimensioni principali delle opere risultano in dettaglio specificate nella Relazione tecnica e nelle tavole di progetto allegate, che l'appaltatore ha obbligo di verificare in sede di offerta, diventando responsabile dell'esecuzione all'atto della stipula del contratto. Il solo fatto di aver presentato offerta obbliga l'appaltatore ad aver riconosciuto eseguibili come da progetto tutte le opere e ad astenersi dal produrre qualunque modifica. L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. L'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione del progetto e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

ART.5 VARIAZIONI DELLE QUANTITÀ DI LAVORO

Le indicazioni ed i disegni, di cui al precedente art.4 debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi conto e ragione delle opere da costruire. La stazione appaltante si riserva il diritto introdurre nel progetto: varianti, aggiunte e soppressioni di qualsiasi tipo, sia all'atto della consegna dei lavori, sia nel corso della loro esecuzione; si riserva pure di effettuare direttamente tutti gli approvvigionamenti che ritenesse opportuni, anche di materiali inclusi nel presente appalto. Pertanto i quantitativi delle varie categorie dei lavori presumibili dal progetto si intendono presuntivi e potranno variare in più o in meno, sia in nelle reciproche proporzioni, senza che l'appaltatore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente capitolato, a prezzi diversi dall'unito Elenco prezzi che con la partecipazione alla gara vengono tacitamente riconosciuti tutti ugualmente remunerativi. Qualora si dovessero eseguire categorie di lavori non previste od impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi, in analogia a quanto è stabilito dall'Art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.. Viceversa, il fatto che una provvista o un'opera sia contemplata nell'Elenco, non stabilisce l'obbligo per la stazione appaltante di darne ordinazione all'appaltatore. Le eventuali modifiche al progetto verranno comunicate per iscritto dalla D.L. all'Appaltatore che ha l'obbligo di eseguirle entro i limiti stabiliti dal successivo Art.6, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto. Per contro l'Appaltatore non potrà, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni progettuali, sotto pena, ne venga ordinata, a totali sue spese, la modifica o demolizione, fatto comunque salvo il diritto della stazione appaltante alla rifusione dei danni.

ART.6 VARIAZIONI DELL'IMPORTO DELL'APPALTO

Le eventuali variazioni e le aggiunte che la stazione appaltante si riserva di apportare al progetto, ai sensi del precedente Art.4, dovranno essere eseguite secondo quanto prescritto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/16 e sm.i.

**PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESA
SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS
– P.MO. SCHEDA 24.01 5.01 –LAVORI AGGIUNTIVI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(FEBBRAIO 2022)**

**CAPO II
NORME AMMINISTRATIVE**

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI
VALUTARE I LAVORI**

ART.7 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non esplicitamente indicato dal presente Capitolato Speciale ed in quanto ad esso non contraddicano, si intendono applicabili all'appalto tutte le disposizioni vigenti relative al Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145 (per gli articoli successivamente non abrogati), al D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (per quanto non abrogato) ed al D. Lgs. n. 50 e s.m.i., in particolare modo le norme per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, nonché tutte le disposizioni legislative successivamente emanate in materia.

ART.8 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO D'APPALTO

Fanno parte del contratto:

- 1) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) l'Elenco Prezzi Unitari;
- 3) gli elaborati grafici progettuali;
- 4) il Piano di sicurezza previsto dall'art. 131 del D. L. n. 163 del 12/04/2006;
- 5) il Cronoprogramma dei lavori;
- 6) il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000, per quanto non riportato sul presente Capitolato Speciale;
- 7) la legge n. 2248 del 20/3/1865 (Legge sulle opere pubbliche allegato F), relativamente gli articoli ancora in vigore;
- 8) i provvedimenti antimafia (D.L. n. 629 del 6/9/1982 convertito in Legge il 12/10/1982 n. 726, Legge n. 646 del 13/9/1982 integrata e modificata dalla Legge n. 936 del 23/12/1982 e quanto previsto dal D.P.R. 252/98);
- 9) la Legge n.55 del 19/03/1990, relativamente agli articoli ancora in vigore;
- 10) la legge n. 109 del 11/02/1994, relativamente alla modifica dell'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460;
- 11) il D.P.R. 05/10/2010 n. 20;
- 12) il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, per quanto riguarda gli articoli non abrogati;
- 13) il D. Lgs 50/16 e s.m.i.;
- 14) Tutte le Leggi, Regolamenti, Circolari, ecc. vigenti o che venissero emanate in corso d'opera;
- 15) il piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 131, comma 2- lettera c) D. Lgs. n. 163 del 2006.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART.9 GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, così come definito dall'art. 93 del D. Lgs 50/16 e s.m.i. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro è facoltà della Stazione Appaltante non richiedere la garanzia provvisoria.

Al momento della stipulazione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia definitiva", con le modalità di cui all'art. 93 del D. lgs. 50/16 e s.m.i. e nella misura del 10% sull'importo dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs.50/16 e s.m.i.. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli

**PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESA
SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS
– P.MO. SCHEDA 24.01 5.01 –LAVORI AGGIUNTIVI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(FEBBRAIO 2022)**

eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, secondo quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 per la garanzia provvisoria.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell'Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.

In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l'Impresa dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, con un minimo di 500 mila Euro ed un massimo di 5 milioni di Euro; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della D. L. e dei collaudatori. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici.

ART.10 CONSEGNA DEI LAVORI ED ANDAMENTO DEI LAVORI

Stipulato il contratto, o in attesa di perfezionamento dell'atto, l'Amministrazione appaltante a mezzo della D.L., indicherà per iscritto all'Impresa il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna dei lavori. All'atto della consegna saranno forniti all'appaltatore gli occorrenti disegni e calcoli di progetto. L'Impresa è tenuta a verificare tempestivamente i disegni ed i calcoli che le sono stati consegnati, segnalando alla D.L. non oltre sette giorni dalla consegna, eventuali difformità che avesse in essi riscontrate rispetto alle indicazioni del relativo elenco. Dell'atto di consegna verrà redatto regolare verbale in due originali, entrambi firmati in contraddittorio dall'Impresa e dalla D.L. Firmato il verbale non saranno più ammesse eccezioni di sorta riguardo alla consegna ed alla data di ultimazione che sarà indicata nel verbale stesso.

Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse dovrà essere fatta a cura e spese dell'impresa. Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione delle opere ed il loro collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, l'impresa sarà quindi garante delle opere eseguite.

ART.11 INIZIO, DURATA E TERMINE DEI LAVORI. PENALITÀ IN CASO DI RITARDO

Subito dopo la consegna dei lavori, l'Impresa procederà all'inizio dei lavori stessi. La data di consegna dei lavori sarà considerata quale data di inizio dei lavori stessi, che dovranno essere ultimati entro giorni **42 (quarantadue)** consecutivi alla data del verbale di consegna. Trascorso tale termine verrà applicata una penale di Euro 103,29 (Euro centotré/29) per ogni giorno di ritardo. Tale penale pecuniaria per ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà prelevata sul residuo credito dell'Impresa o sulla cauzione. I lavori dovranno procedere senza interruzioni. Quando circostanze particolari impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la stazione appaltante avrà diritto a farli sospendere, secondo le modalità stabilite dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso nessun diritto a compensi od indennizzi spetterà all'Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni disposte.

ART.12 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE

Ultimati i lavori, l'Appaltatore ne darà comunicazione alla D.L. che procederà alla visita ed alle verifiche di constatazione. L'Impresa avrà l'obbligo di fornire, senza diritto a compenso, le prestazioni per i lavori di controllo delle opere. In contraddittorio con l'Impresa il Direttore dei Lavori stenderà quindi il regolare Certificato di Ultimazione. Se le opere non risulteranno conformi alle norme contrattuali per difetto di materiali usati od imperfetta

**PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESA
SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS
– P.MO. SCHEDA 24.01 5.01 –LAVORI AGGIUNTIVI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(FEBBRAIO 2022)**

esecuzione, l'Impresa, nel tempo che le verrà fissato, comunque inferiore ai sessanta giorni, dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati e soltanto dopo la constatazione dell'effettuato perfezionamento delle opere si emetterà il certificato di ultimazione.

In base al Registro di contabilità e vagliate le eventuali riserve dell'Impresa, la D.L. redigerà quindi il conto finale delle opere eseguite, nei termini e nei modi indicati dall'art. 200 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

ART.13 PAGAMENTO IN ACCONTO ED A SALDO, COLLAUDO E CONSEGNA DEFINITIVA.

1)Pagamenti in acconto

Nel corso dei lavori e sull'importo degli stessi, a norma dell'art. 141 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, l'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in base a stati di avanzamento, ogni qualvolta il suo credito liquidato, al netto del ribasso e di ogni ritenuta di legge, raggiunge la somma di Euro 12.000,00 (dodicimila/00).

Negli stati d'avanzamento si computeranno quei soli lavori e somministrazioni che siano notati sul registro di contabilità debitamente firmati dalle parti. I materiali approvvigionati in cantiere, sempre che siano stati accettati dalla D.L., potranno a giudizio insindacabile della stazione appaltante essere compresi negli stati d'avanzamento per i pagamenti in acconto suddetti. Entro quindici giorni dalla data dell'ultimazione lavori, accertata dalla D.L. con apposito certificato, verranno redatti il certificato di pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo importo ed il conto finale dei lavori. Su ogni Certificato d'acconto sarà effettuata la trattenuta dello 0,50% sull'ammontare netto dei lavori per assicurazione operai. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori vale quanto previsto dal D. Lgs 50/16 e s.m.i.

La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori la Stazione appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all'Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 15 (quindici) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 201 D.P.R. n. 207 del 05/10/2010).

Ai sensi dell'art. 102 del D.L. n. 50/16 e s.m.i. il collaudo finale dovrà avere luogo non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori, ad eccezione dei casi di particolare complessità o di stagionalità delle verifiche da eseguire, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Quando si tratta di lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di Euro, il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di Regolare Esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. Il collaudo finale sarà eseguito non oltre tre mesi dalla data di ultimazione lavori. Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole detto Certificato, la manutenzione delle opere verrà tenuta a cura e spese dell'Impresa.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Qualora l'opera non dia esito positivo, la stazione appaltante si riserva la possibilità di rescissione del contratto ai sensi della vigente normativa, compresa la facoltà di intervenire per rendere l'impianto funzionale a spese dell'Appaltatore. I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli stabiliti dall'art. 143 d D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e l'Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall'art. 144.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei lavori ed il Responsabile del procedimento hanno l'obbligo di procedere all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell'Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

ART.14 SUBAPPALTO, PRESENZA DELL'APPALTATORE SUI LAVORI

**PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESA
SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS
– P.MO. SCHEDA 24.01 5.01 –LAVORI AGGIUNTIVI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(FEBBRAIO 2022)**

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs.50/16 e s.m.i. è consentito il subappalto della categoria prevalente per una percentuale massima del 30% dell'importo dei lavori. L'affidamento in subappalto o in cottimo è concesso alle condizioni stabilite dal medesimo articolo di legge, ovvero le condizioni per ottenere l'autorizzazione al subappalto sono le seguenti:

- 1) che l'affidatario dell'appalto, all'atto dell'affidamento, abbia indicato i lavori o le parti di opera che intende subappaltare;
- 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.P.R. 34/2000 in materia di qualificazione per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
- 5) che l'affidatario pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;

L'Appaltatore che ha dichiarato l'intenzione di subappaltare deve, in un momento successivo all'aggiudicazione definitiva, richiedere la formale autorizzazione alla Stazione appaltante a cui vanno allegati i seguenti documenti:

- 1) requisiti di qualificazione del subappaltatore secondo le vigenti normative in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione dei lavori pubblici;
- 2) dichiarazione circa l'insussistenza di forme di collegamento (art. 2359 c.c.) con la ditta affidataria del subappalto;
- 3) la regolarità antimafia per la ditta subappaltatrice nel rispetto di quanto previsto in materia dal D.P.R. 252/1998.

L'Amministrazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione del subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà inoltre:

- trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, copia della documentazione, riferita alle imprese subappaltatrici, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici;
- trasmettere periodicamente alla Stazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi ecc. effettuati dalle imprese subappaltatrici dei lavori;

L'impresa è tenuta inoltre all'osservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alle leggi 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, D. Lgs 50/06 e s.m.i. In caso contrario si procederà ai sensi dell'art. 21, comma 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646 modificata ed integrata dalle leggi sopra menzionate.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmetteranno alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori copia del piano di sicurezza.

Nel cartello esposto all'esterno del cantiere dovrà essere indicato anche il nominativo di tutte le imprese subappaltatrici. L'affidatario dell'appalto è inoltre tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'appaltatore dovrà personalmente sorvegliare e dirigere i lavori e potrà farsi sostituire in cantiere da persona competente e bene accetta all'Amministrazione appaltante, munita di regolare procedura, la quale dovrà restare in permanenza sui lavori ed essere autorizzata a sostituire in tutto o in parte l'appaltatore ed a firmare per esso.

In ogni caso resterà sempre a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente Capitolato.

La Stazione appaltante resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e le ditte che effettuano le forniture o le opere in subappalto per cui l'Appaltatore medesimo resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante della buona esecuzione di tutti i lavori.

È posto l'assoluto divieto della cessione del contratto, pena nullità. È pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla Stazione appaltante. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione appaltante provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti

**PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESA
SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS
– P.MO. SCHEDA 24.01 5.01 –LAVORI AGGIUNTIVI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(FEBBRAIO 2022)**

da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

ART.15 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisorie atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

I danni dipendenti da cause di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 avvertendo che la denuncia del danno deve sempre essere fatta per iscritto dall'impresa al Direttore Lavori entro tre giorni dall'avvenuto danno. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potrà comportare l'esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che l'Amministrazione indirà.

ART.16 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'impresa dovrà eseguire i lavori nel modo e nell'ordine stabiliti dagli elaborati progettuali allegati al contratto: nel caso di sopravvenute variazioni ambientali o di manifeste esigenze da parte della stazione appaltante la D.L. si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo periodo di tempo e di disporre un diverso ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi. Entro quindici giorni dalla consegna dei lavori l'Impresa presenterà alla D.L. il programma dettagliato per l'esecuzione delle opere, allegando un grafico (diagramma di Gantt) che metta in risalto l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere. Tale programma, qualora non venga approvato dalla D.L., dovrà essere adeguato in base alle direttive della medesima. Il programma approvato sarà impegnativo per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili. La direzione dei lavori si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo periodo di tempo e di disporre l'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, nel modo che riterrà più conveniente. Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse dovrà essere fatta a cura e spese dell'impresa.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione delle opere ed il loro collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, l'impresa sarà quindi garante delle opere eseguite.

ART.17 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore:

- tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti la stipulazione del Contratto, compresi i diritti di Segreteria;
- le tasse di registro e di bollo principali (sull'ammontare presunto dell'appalto) e complementari (sull'ammontare degli atti aggiuntivi al Contratto);
- le tasse di concessione di permessi comunali e provinciali, sia per la licenza di costruzione sia per l'eventuale occupazione temporanea di suolo pubblico, ed il pagamento di ogni tassa presente o futura inerente alla costruzione delle opere appaltate;
- il versamento, prima della stipulazione del Contratto a favore della Cassa di Previdenza per Ingegneri ed Architetti della percentuale prevista dalle disposizioni in vigore sull'importo netto del Contratto stesso aumentato della spesa eventualmente prevista per espropriazioni e lavori in amministrazione diretta. La stazione appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopra indicati, richiedendo all'Appaltatore il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti.

Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e l'Appaltatore non provveda, entro dieci giorni dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute per i titoli sopra elencati dalla stazione appaltante, questa potrà trattenere l'importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, fermo l'obbligo dell'Appaltatore di reintegrare la stessa. Ad integrazione di quanto sopra riportato, si richiama l'Art. 8 del Capitolato Generale.

ART.18 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, nell'elenco prezzi, al Regolamento generale, al capitolato generale d'appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore

**PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESA
SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS
– P.MO. SCHEDA 24.01 5.01 –LAVORI AGGIUNTIVI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(FEBBRAIO 2022)**

gli oneri e gli obblighi che seguono:

- 1) La formazione del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell'opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compreso la delimitazione del cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative vigenti;
- 2) La sorveglianza di giorno e di notte, col personale necessario, a tutti i materiali in esso esistenti, nonché a tutti le altre forniture che eventualmente saranno consegnate all'Impresa. Si richiama inoltre l'Art.22 della L. 664/82 nel quale si stabilisce che la custodia di cantieri installati per l'esecuzione di opere pubbliche deve essere affidata a persone fornite della qualifica di guardia particolare giurata;
- 3) La pulizia del cantiere e lo sgombero a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- 4) Tutte le pratiche ed oneri necessari all'occupazione temporanea od esproprio di suolo pubblico o privato ivi comprese le elaborazioni delle planimetrie catastali, piani particellari di esproprio, ecc., tranne le indennità che saranno a carico dell'Ente Appaltante;
- 5) La creazione di impianti provvisori di trasporto o di trasformazione di energia elettrica e la fornitura di macchine, motori, betoniere, perforatrici meccaniche, pompe, ecc. occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate e per procedere ad esaurimenti e deviazioni di acque di qualsiasi origine e con qualunque mezzo;
- 6) Le indennità per le occupazioni provvisorie e permanenti delle aree eventualmente necessarie per il deposito delle materie esuberanti di scavi e demolizioni, per l'impianto di cantieri sussidiari a quello principale, per le opere provvisorie;
- 7) Il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per danni in conseguenza sia a depositi, impianti ed opere di cui al precedente numero, sia allo scarico di acque nonché per danni di qualsiasi natura;
- 8) L'allacciamento e fornitura di acqua ed energia elettrica per l'esecuzione delle opere e per gli operai addetti ai lavori;
- 9) La costruzione, il mantenimento ed il disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature e delle costruzioni di qualsiasi genere occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori indistintamente, forniture e prestazioni in genere, nonché per la incolumità;
- 10) Le difese degli scavi e di tutto il cantiere in genere dall'interferenza di terzi mediante assiti, sbarramenti, cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione, e comunque con tutti gli altri mezzi ed opere necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati attuando una completa protezione e segnalazione del cantiere, ed ogni pertinenza in genere dei lavori. In quest'ambito rientrano l'apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che assicurino la visibilità notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico e scavi aperti siti in corrispondenza e prossimità del cantiere e l'apposizione di segnalazioni, delimitazioni, recinzioni e quant'altro necessario per impedire l'accesso dei non addetti alle zone corrispondenti al cantiere. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo a quelle contenute nel D.P.R. n.164 del 7/1/1956 e s.m.i., le quali saranno anche applicabili per i lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilità la stazione appaltante ed il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle disposizioni del T.U. n. 393 del 15/6/1959 e del relativo regolamento di esecuzione n.420 del 30/6/1959, nonché delle norme a loro modifica o integrazione vigenti all'epoca di esecuzione dei lavori.

La ditta sarà responsabile comunque verso i terzi di qualunque inconveniente o danno che potesse derivare dall'inosservanza delle vigenti norme in materia;

- 11) L'esecuzione presso gli istituti autorizzati di tutte le prove, esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla D.L. sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione delle opere;
- 12) Provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d'opera necessari per predisporre i lavori in conformità agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla Direzione lavori;
- 13) La fornitura degli operai occorrenti per rilievi e misurazioni necessarie per le operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori; la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni, nel numero e qualità che saranno richiesti dalla D.L.;
- 14) La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero che saranno di volta in volta richiesti dalla D.L.;
- 15) Le pratiche presso i Proprietari privati e le Amministrazioni dei pubblici servizi e sottoservizi, tutti gli oneri per l'interferimento con servizi e sottoservizi esistenti e la loro eventuale modifica di quota e di tracciato, gli avvisi a dette Proprietà e Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive pertinenze, nonché gli oneri e le spese conseguenti alle riparazioni di eventuali danni. Sono pure a carico dell'Appaltatore gli scavi occorrenti alla ricerca dei servizi stessi;
- 16) L'assicurazione delle opere e delle attrezzature, nonché quella di responsabilità civile verso terzi nei termini e nelle modalità stabiliti dall'Art. 103 del regolamento approvato con D.P.R. n.554 del 21/12/1999;
- 17) L'esposizione di almeno una tabella informativa all'esterno del cantiere di dimensioni minime di 200 × 150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1°

**PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESA
SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS
– P.MO. SCHEDA 24.01 5.01 –LAVORI AGGIUNTIVI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(FEBBRAIO 2022)**

giugno 1990; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;

18) La gratuita assistenza medica degli operai;

19) L'osservanza delle vigenti disposizioni e di quelle che potessero essere emanate in corso di appalto in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le malattie in genere, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, vecchiaia e tubercolosi. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici è tenuto a trasmettere all'Amministrazione o Ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui la D.L. accerti che l'impresa è in arretrato di un mese nell'adempimento degli obblighi assicurativi di cui alle vigenti disposizioni legislative, ne informerà la sede provinciale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;

20) L'obbligo di osservare scrupolosamente le norme in vigore, e quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzioni della manodopera;

21) A garantirsi contro qualsiasi danno eventualmente prodotto da terzi alle opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima del collaudo;

22) Alla buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o dall'emissione del certificato di regolare esecuzione;

23) Ad adeguare il cantiere alle norme di cui al D.L. n. 626/1994;

24) A concedere l'uso anticipato di tutte le opere oggetto del presente appalto, qualora venisse richiesto dalla D.L., senza aver diritto ad alcun compenso speciale. L'Impresa potrà però chiedere la constatazione, con apposito verbale, dello stato delle opere concesse in uso anticipato, per essere garantita dai possibili danni che potessero derivare da tale uso;

25) A tenere per proprio conto continuamente aggiornata la contabilità dei lavori indipendentemente da quella tenuta dalla D.L. Quando l'Impresa ritenga di aver raggiunto l'avanzamento dei lavori, l'importo contrattuale dovrà sospendere i lavori stessi dandone immediato avviso alla D.L., la quale per altro ne potrà ordinare per iscritto la ripresa sotto la sua responsabilità. In difetto di quest'ultimo ordine, in nessun caso (neppure in quello di errori materiali di contabilizzazione) l'impresa avrà diritto a reclamare il pagamento di somme eccedenti l'importo netto contrattuale. Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi e gli oneri sopra specificati, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura, delle mercedi, dei noli e delle provviste, di cui all'elenco prezzi allegato al progetto. L'impresa non avrà perciò alcun diritto di pretendere per essi alcun compenso di sorta;

26) A predisporre, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, da porre a disposizione delle autorità competenti predisposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri, ai sensi della normativa vigente in materia e, se previsto, ad osservare quanto indicato dal piano di sicurezza e coordinamento allegato al contratto.

27) A produrre una dichiarazione all'Ente appaltante con l'indicazione di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza. Inoltre entro trenta giorni dall'aggiudicazione, o comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore produrrà eventuali proposte integrative od osservazioni inerenti il piano di sicurezza;

28) Si ritengono ricomprese nel prezzo dell'appalto e saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri occorrenti per la realizzazione delle vie provvisorie di accesso ai due cantieri ed il trasporto dei materiali e delle attrezzature necessarie a piè d'opera nonché tutte le spese e gli oneri occorrenti per il successivo ripristino dello stato dei luoghi;

29) A redigere a proprie spese il Piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 131 del D. L. n. 163 del 12/04/2006 in caso di richiesta di subappalto e quindi presenza contemporanea di più imprese nel cantiere di lavoro;

30) Ad eseguire tutte le prescrizioni previste in sede di relazione tecnica allegata al presente progetto esecutivo;

31) Ad eseguire tutte le prove di carico previste dalla normativa vigente (D.M. 11 marzo 1988 e Circolare Ministeriale L. P.i n. 30483/1988);

32) Saranno a totale carico dell'Appaltatore gli oneri e le spese per le necessarie misure di sicurezza e precauzionali per impedire il verificarsi di danni a cose o persone;

Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la Stazione appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull'importo complessivo netto dei lavori, ad ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%.

In caso di trascuratezza da parte dell'Appaltatore nell'adempimento dei suddetti obblighi, vi provvederà la Stazione appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilità dell'Appaltatore verso gli aventi diritto.

Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell'appaltatore fino a raggiungere l'importo della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L'importo delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sarà restituito all'Appaltatore con l'ultima

**PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESA
SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS
– P.MO. SCHEDA 24.01 5.01 –LAVORI AGGIUNTIVI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(FEBBRAIO 2022)**

rata di acconto. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.

L'Impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell'eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, gas e quanto altro. Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, danneggiate durante l'esecuzione dei lavori, l'unica responsabile resta l'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

ART.19 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate, in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione. Sarà pertanto obbligo dell'appaltatore, nell'esecuzione di tutti i lavori, di adottare tutte le cautele ed i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità e la vita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortunio o danni, ricadrà pertanto sull'impresa, restando completamente sollevata l'Amministrazione appaltante, nonché il personale preposto alla sorveglianza e direzione dei lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.

Sono pertanto a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto; L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore.

ART. 20 – REQUISITI DI SICUREZZA DEL CANTIERE

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante:

1. eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento;
2. il piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore, ai sensi della normativa vigente in materia

L'Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell'appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo. Tanto l'Impresa appaltatrice quanto l'Appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro carico dal D.Lgs. n. 81/08 e dal D. Lgs. N. 106/09 in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.

A pena di nullità del contratto di appalto, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza del cantiere saranno allegati e formano parte integrante del contratto stesso. Ai sensi della normativa vigente, le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

ART.21 CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI (VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO)

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per opere e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.

**PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESE
SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS
– P.MO. SCHEDA 24.01 5.01 –LAVORI AGGIUNTIVI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(FEBBRAIO 2022)**

Lo stesso dicasi per prestazioni che siano tecnicamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

ART.22 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI IN ECONOMIA

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste o per le quali non si hanno in elenco i prezzi corrispondenti si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo le norme indicate dall'Art. 106 del D. Lgs 50/16 e s.m.i.. Il Direttore Lavori potrà inoltre ordinare (valgono inoltre, vista la particolarità dei lavori in progetto, le norme integrative previste dal precedente articolo 18 al punto n. 30), senza che l'Appaltatore possa farvi eccezione, che vengano realizzati a corpo od in economia quei lavori che non siano suscettibili di valutazione a misura con i prezzi contemplati nell'elenco e per i quali, a causa della loro esecuzione, risulti difficoltoso provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

Per quanto riguarda i lavori in economia essi potranno essere realizzati, nel caso di esigenze imprevedute non dovute ad errori od omissioni progettuali (ferma restando la responsabilità del progettista esterno), secondo quanto stabilito dall'art. 106 del D. Lgs 50/16 e s.m.i..

ART. 23– REVISIONE PREZZI – NUOVI PREZZI

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, a meno non siano state previste nei documenti di gara iniziali clausole chiare, precise e inequivocabili, che possano comprendere la revisione dei prezzi. Pertanto i prezzi unitari del concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire opere non previste nell'elenco prezzi si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, secondo le regole stabilite dall'articolo 136 del regolamento generale sui LL.PP., prima dell'esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.

ART. 24 – CONTROLLI – PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato. La Direzione dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione lavori sono sufficienti due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità dell'appalto.

Il Direttore dei lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. Entro 15 giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei lavori farà le sue controdeduzioni. Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

ART. 25– COLLAUDI E INDAGINI ISPETTIVE

Il collaudo delle opere verrà eseguito mediante certificato di regolare esecuzione il quale dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto.

Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione lavori ordinerà all'Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.

Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive,

**PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESA
SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS
– P.MO. SCHEDA 24.01 5.01 –LAVORI AGGIUNTIVI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(FEBBRAIO 2022)**

l'Appaltatore ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche e prove; rientra fra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico. Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo

ART. 26-DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In osservanza della disposizione di cui all'art. 205 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni:

- 1) Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento fino ad un limite massimo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica precedente ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/16 e s.m.i.. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve;
- 2) il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15%, in seguito a relazione dettagliata del Direttore Lavori;
- 3) Il responsabile unico del procedimento può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP ed il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale. La proposta è formulata dall'esperto o dal RUP, qualora non abbia richiesto la nomina di un esperto, entro novanta giorni. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

ART. 27 – SCIoglimento DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI – FUSIONI E CONFERIMENTI

L'Amministrazione appaltante intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo, qualora ne ricorrano le giustificate cause ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 1671 c.c. e art. 108 e 109 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.

ART. 28 - OSSERVAZIONE DELLE LEGGI

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e dal contratto si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente capitolato:

- delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
- di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (implementato ed integrato con il D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017) e s.m.i.;
- Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti ancora in vigore;
- Il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto ancora in vigore);
- Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII “dell'appalto”, artt. 1655-1677;
- Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative sostitutive emanate nel corso dei lavori.

CAPO III

NORME TECNICHE

QUALITA', REQUISITI E PROVENIENZA DEI MATERIALI

**PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESA
SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS
– P.MO. SCHEDA 24.01 5.01 –LAVORI AGGIUNTIVI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(FEBBRAIO 2022)**

ART.29 SOPRALLUOGHI ED ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Prima di presentare l'offerta per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato, l'Impresa dovrà ispezionare il luogo per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito alle opere da realizzare, con particolare riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche ed alle eventuali connessioni con altri lavori di costruzione, movimenti terra e sistemazione ambientale in genere. Di questi accertamenti e ricognizioni l'Impresa è tenuta a dare, in sede di offerta, esplicita dichiarazione scritta: non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura del lavoro da eseguire sia sul tipo di materiali da fornire. La presentazione dell'offerta implica l'accettazione da parte dell'Impresa di ogni condizione riportata nel presente Capitolato e relative specifiche dagli elaborati di progetto.

ART.30 PRESCRIZIONI GENERALI SUI MATERIALI

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio e senza difetti di sorta, lavorati secondo le migliori regole d'arte e provenienti dalla più accreditate: fabbriche, fornaci, cave; dovranno essere inoltre forniti in tempo debito in modo da assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine assegnato. A ben precisare la natura di tutte le provviste di materiali occorrenti all'esecuzione delle opere, l'Impresa dovrà presentarsi alla scelta ed alla approvazione della D.L. la quale, dopo averli sottoposti alle prove prescritte, giudicherà sulla loro forma, qualità e lavorazione e determinerà in conseguenza il modello su cui dovrà esattamente uniformarsi l'intera provvista. Qualora i campioni presentati non rispondessero alle prescrizioni di contratto, è riservata alla D.L. la facoltà di prescrivere all'Impresa, mediante ordini di servizio scritti, la qualità e provenienza dei materiali che si dovranno impiegare in ogni singolo lavoro, anche quando si tratti di materiali non contemplati nel presente Capitolato. Qualora i campioni presentati non rispondessero alle prescrizioni di contratto, è riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di prescrivere all'Impresa, mediante ordini di servizio scritti, la qualità e provenienza dei materiali che debbono impiegare in ogni singolo lavoro, quant'anche trattasi di materiali non contemplati nel presente Capitolato.

I campioni rifiutati dovranno immediatamente ed a spese esclusive dell'Impresa, essere asportati dal cantiere e l'Impresa sarà tenuta a surrogarli, senza che ciò possa essere di pretesto ad un prolungamento del tempo fissato per l'ultimazione dei lavori. Anche i materiali in cantiere non si intendono per ciò solo accettati e le facoltà di rifiutarli persisterà anche dopo il loro collocamento in opera, qualora risultassero difettosi. In questo caso i lavori, dietro semplice ordine della Direzione, dovranno essere rifatti e l'Impresa, soggiacendo a tutte le spese di rifacimento, riceverà il pagamento del solo lavoro eseguito secondo le condizioni di contratto.

ART.31 PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUI MATERIALI

- 1) Acqua - L'acqua per gli impasti di malte e calcestruzzo dovrà essere dolce, limpida e scevra di materie terrose.
- 2) Pietrame - Il pietrame per murature (scapoli di cava e ciottoloni spaccati), per drenaggi, vespai, ecc., dovrà essere della migliore qualità, tenace, duro, ben resistente alle sollecitazioni esterne e privo di sostanza terrose. E' assolutamente vietato l'uso di materiali marmosi, gelivi, teneri, scistososi e facilmente disgregabili. Il pietrame dovrà avere forme regolari e dimensioni adatte per la miglior posa in opera. Le pietre dovranno essere spaccate, avere il lato minore più lungo di m. 0.20 presentare una faccia piana, essere ben nettate da ogni materia terrosa e lavate prima della loro posa in opera. L'Impresa potrà prelevare il pietrame da impiegare nei vari lavori del materiale proveniente dagli scavi, purché, ben ripuliti e, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, sia ritenuto idoneo allo scopo.
- 3) Ghiaia, Ghiaietto, Ghiaietto - La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaietto da impiegarsi in qualsiasi lavoro e, specialmente nella confezione dei conglomerati, dovranno essere sferoidali, duri, compatti, omogenei, senza parti argillose, calcaree o porose, inoltre andranno nettati e lavati con cura da ogni specie di materie terrose ed estranee. Gli elementi di ghiaia non dovranno avere dimensioni superiori a cm. 6 e quelli del ghiaietto non superiori a cm 3.
- 4) Sabbia - La sabbia di fiume o di cava da impiegarsi nelle malte e nei conglomerati deve essere aspra al tatto, ad elementi prevalentemente calcarei o silicei, di forma angolosa ed, ancora, scevra da sostanze terrose, argillose, melmose e polverulenti e, quando non lo sia naturalmente, deve essere lavata accuratamente con acqua dolce e limpida fino a che non presenti i requisiti richiesti.
- 5) Cemento - Il cemento da impiegarsi nelle murature in genere, intonaci, ecc. dovrà rispondere ai requisiti di cui alle "Norme per le prove di accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio" contenute nel R.D. 16/11/1939 n. 2228 e 2229, modificato dalla L. n. 595 del 26/05/1965 e successivo regolamento emanato con D.M. 14/1/1966 pubblicato sulla G.U. n. 37 del 12/2/1966 e con D.M. 3/6/1968 pubblicato sulla G.U. n. 120 del 17/7/1968. Il cemento deve essere esclusivamente a lenta presa, del tipo (R = 325) o di altro superiore (R = 425) secondo le prescrizioni. Tutti i requisiti di presa, indurimento e resistenza dovranno essere accertati con metodi normali di prova descritti nelle norme sopra citate.

**PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESA
SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS
– P.MO. SCHEDA 24.01 5.01 –LAVORI AGGIUNTIVI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(FEBBRAIO 2022)**

6) Legnami - I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30/10/1912, saranno prelevati fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.

7) Materiali ferrosi e Metalli vari - a) Materiali ferrosi: I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, sbrecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto, apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 29/2/1908 modificato dal R.D. 15/7/1925 e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:

I materiali ferrosi dei tipi di seguito indicati dovranno inoltre presentare a seconda della loro qualità, i requisiti caso per caso precisati.

*** Ferro**

Il ferro tondino per l'armatura delle opere in cemento armato, dovrà essere del tipo omogeneo o acciaioso a seconda le prescrizioni, e soddisfare ai requisiti prescritti nelle citate "Norme per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato" di cui al R.D. 16/11/1939 n° 2229 e successive modifiche.

*** Acciaio trafilato o laminato**

Tale acciaio, nelle varietà dolce, semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità. Alle rotture dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare.

*** Ghisa**

La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e lo scalpello, di frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomare la resistenza. Dovrà inoltre essere perfettamente modellata. Gli elementi che compongono i chiusini, le griglie e le caditoie, nonché le apparecchiature varie, dovranno essere intercambiabili, combaciare ed avere appoggio piano onde non si generino sobbalzi al passaggio dei carichi. Le pareti interne dovranno essere lisce e ripulite. Dovrà avere un peso specifico non inferiore a 7.200 Kg/m^3 e tutti i requisiti di resistenza stabiliti dal R.D. n. 2228 del 16/11/1939.

b) Metalli vari: il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma o ne alteri la resistenza o la durata.

8) Tubazioni in cloruro di polivinile - I tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate per lo scarico di acque civili ed industriali risponderanno ai requisiti di cui alle norme UNI 7447/75 : Tubi in PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate, Tipi, dimensioni e caratteristiche; ed alle norme UNI 7448/75: Tubi di PVC rigido (non plastificato) - Metodi di prova generali. Le giunzioni ed i raccordi, comunque realizzati, dovranno rispondere alle caratteristiche meccaniche dei tubi di PVC rigido (non plastificato).

I tubi, i raccordi e gli accessori di PVC dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformità IIP di proprietà dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione dei Plastici.

Le caratteristiche più significative della mescolanza a base di PVC idonea alla fabbricazione di tubi e raccordi sono indicate nel prospetto seguente:

- massa	1.37÷1.45	Kg/dm ³
- coefficiente di dilatazione termica lineare (UNI 6061-67)	0.06÷0.0	mm/m °C
- conducibilità termica (DIN 52612)	~ 0.13	Kcal/h m° C
- modulo di elasticità (UNI 5819-66)	~ 30.000	Kgf/cm ²
- resistenza elettrica superficiale (UNI 4288-72)	> 10 ¹²	Ohm cm
- resistenza a trazione (snervamento) (UNI 5819-66)	≥ 480	Kgf/cm ²
- allungamento a snervamento (UNI 5819-66)	< 10	%

Le condizioni d'impiego dei tubi previsti nella norma UNI 7447-75 (tipo 303) sono le seguenti:

- temperatura massima permanente dei fluidi condotti: 40 °C;
- massimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo: H= 6.0 m (scavo sez. ristretta);
H= 4.0 m se trattasi di scavo con sezione di grande larghezza;
- terreni coerenti con valori di calcolo: (massa volumica) = 2.1 t/mc;
(angolo di attrito) = 22.5°.

Se le condizioni di carico e di posa dovessero risultare più gravose, si deve procedere a calcoli di verifica assumendo il carico di sicurezza a trazione di 100 Kgf/cm². Se, in seguito a questa verifica, gli spessori dei tubi tipo 303 risultassero insufficienti, si devono impiegare tubi aventi spessori rispondenti al risultato dei calcoli e facilmente reperibili sul mercato fra le serie di tubi a pressione (norma UNI 7441-75). La Direzione Lavori potrà ordinare prove dirette di laboratorio, a carico dell'Appaltatore, prelevando le seguenti percentuali di tubi riferite al complesso della fornitura:

- 1% per prova di impermeabilità.

**PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESA
SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS
– P.MO. SCHEDA 24.01 5.01 –LAVORI AGGIUNTIVI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(FEBBRAIO 2022)**

- 0.5 % per prova di resistenza meccanica allo schiacciamento.

9) Chiusini e griglie - I chiusini saranno in ghisa di seconda fusione con apertura a forma circolare, le griglie in ferro su indicazione della D.L.. Le superfici di appoggio tra telaio e coperchio dei chiusini dovranno essere lisce e sagomate in modo da consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino traballamenti. La sede del telaio e l'altezza del coperchio dovranno essere calibrate in modo che i due elementi vengano a trovarsi sullo stesso piano e non resti tra loro gioco alcuno.

10) Manufatti prefabbricati in conglomerato cementizio - Le norme seguenti si riferiscono ai manufatti e dispositivi diversi prefabbricati in conglomerato cementizio semplice, armato che non siano oggetto di una specifica regolamentazione.

Nei prefabbricati in conglomerato cementizio armato, i ferri devono essere coperti da almeno 15 mm. di calcestruzzo. I prefabbricati, anche quelli uniti a parti di ghisa, non possono essere trasportati prima di aver raggiunto un sufficiente indurimento.

Il conglomerato cementizio impiegato nella confezione dei prefabbricati dovrà presentare, dopo una maturazione di 28 giorni, una resistenza caratteristica pari a:

- 200 Kg/cm² per i manufatti da porre in opera all'esterno delle carreggiate stradali;

- 250 Kg/cm² per i manufatti sollecitati da carichi stradali (parti in conglomerato di chiusini di camerette, anelli dei torrioni di accesso, pezzi di copertura dei pozzetti per la raccolta delle acque stradali, ecc.).

Gli elementi prefabbricati debbono essere impermeabili all'acqua nel senso e nei limiti precisati per le tubazioni. Gli elementi prefabbricati non devono presentare alcun danneggiamento che ne diminuisca la possibilità di impiego, la resistenza e la durata.

ART.32 PROVE DEI MATERIALI

L'Impresa è tenuta a consegnare, dietro richiesta della D.L., i campioni dei vari materiali da impiegarsi e li dovrà conservare a sue cure e spese in locali all'uopo designati dalla D.L.

La D.L. si riserva la facoltà di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti dall'Impresa presso istituti autorizzati. Le spese occorrenti per il prelevamento, nonché gli oneri degli accantonamenti sono a totale carico della ditta appaltatrice. L'impresa non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori che si rendessero necessarie per gli accertamenti di cui sopra.

CAPO IV

NORME TECNICHE

MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

ART.33.PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI

Per regola generale nell'esecuzione dei lavori l'impresa dovrà attendersi alle migliori regole d'arte nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori. Per tutte le categorie di lavori, e quindi anche per quelle relativamente alle quali non si trovino nel presente Capitolato ed annesso Elenco prezzi, prescritte speciali norme, l'impresa dovrà eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la D.L. all'atto esecutivo.

ART. 34 – TRACCIAMENTI – SONDAGGI GEOGNOSTICI

Avvenuta la consegna dei lavori, l'Impresa effettuerà la picchettazione dei lavori e controllerà i capisaldi posti dalla Direzione dei lavori. Senza accordo con la Direzione dei lavori, conseguente a d apposito verbale controfirmato dalla Direzione dei lavori e dall'Impresa, non potranno essere variate, anche di numero, le sezioni trasversali di consegna ed i capisaldi. A questi ultimi dovrà essere sempre riferita ogni misurazione contabile.

ART. 35 SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere, per qualsiasi lavoro dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno impartite dalla D.L. all'atto esecutivo. Gli scavi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, provvedendosi da parte dell'impresa di tutti gli sbancamenti e puntellamenti che risultassero necessari onde impedire franamenti ed adottare tutti gli accorgimenti atti a facilitare lo smaltimento delle eventuali acque di infiltrazione o sorgive o meteoriche, raccogliendole in appositi cataletti, drenaggi, tubazioni, ecc. guidandole al punto di scarico e di loro esaurimento. Le acque scorrenti alla superficie del terreno dovranno essere deviate all'occorrenza in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Saranno ad esclusivo carico e spese dell'impresa gli esaurimenti dell'acqua che potrà trovarsi negli scavi per pioggia, per rottura di tubi, canali o fossi ed infine per qualsiasi causa ed evento fortuito. I materiali provenienti dagli scavi e che non dovranno essere riutilizzati per rilevati, re-interri e per ulteriori

**PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESA
SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS
– P.MO. SCHEDA 24.01 5.01 –LAVORI AGGIUNTIVI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(FEBBRAIO 2022)**

lavori murari, saranno portati a rifiuto o in deposito, nelle località che prescriverà la D.L. I materiali invece che dovessero essere comunque reimpiegati dovranno essere subito trasportati al luogo di impiego, oppure depositati temporaneamente in cumuli lateralmente agli scavi o in località adiacente ai lavori.

ART.36 SCAVI DI SBANCAMENTO E DI FONDAZIONE

Per scavi di sbancamento, splateamento o sterri andanti, si intendono quelli occorrenti per il taglio di terrapieni, protuberanze di terreno e simili, per la formazione del cassonetto stradale, a sezione aperta ed a qualunque profondità, qualunque sia la natura e la consistenza del terreno scavato.

Per scavi di fondazione e simili si intendono quelli incassati ed a sezione obbligata, in terreni di qualsiasi natura e consistenza per far posto alle fondamenta delle opere murarie. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi di fondazione e simili dovranno essere spinti alla profondità necessaria che risulta dai disegni di progetto e che verrà meglio precisata dalla D.L. all'atto della loro esecuzione. Le profondità indicate nei disegni di progetto sono pertanto di semplice indicazione e la D.L. avrà piena facoltà di variarle nella misura che riterrà più conveniente, senza che ciò possa dare all'impresa motivo alcuno di fare eccezioni o richieste di speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro ordinato ed eseguito con prezzi contrattuali stabiliti nell'Elenco successivo. Gli scavi di fondazione dovranno, quando occorre, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da assicurare abbondantemente gli operai contro ogni pericolo ed impedire ogni smottamento di materiale durante l'esecuzione degli scavi. L'impresa è responsabile dei danni alle persone, ai lavori ed alle proprietà pubbliche e private che possono accadere per la mancanza o l'insufficienza di tali puntellamenti o sbadacchiature, ai quali deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni ritenute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni della D.L.

ART.37 FONDAZIONI

Le fondazioni dovranno spingersi fino al fondo perfettamente stabile che la D.L. indicherà ed approverà. Le basse fondazioni saranno in calcestruzzo con dosatura 200 kg/mc di cemento tipo 325, 0,40 m³ e 0,80 m³ di ghiaia. Le loro dimensioni saranno precisate attraverso i calcoli del c.a. Dovranno essere tenute presenti le istruzioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di fondazione, emanate dal ministero dei lavori pubblici con circolare n.3797 del 6/11/1967.

ART.38 PARATIE E CASSERI

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni o palandole infissi nel suolo, e con longarine o filagne di collegamento in uno o più ordini, a distanza conveniente, della qualità e dimensioni prescritte dalla D.L. i tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto l'uno con l'altro; ogni palo o tavolone che si spezzi sotto la battitura o che nella discesa deviasse dalla verticale, deve essere dall'Appaltatore, a sue spese, estratto e sostituito o rimesso regolarmente se ancora utilizzabile. Per le opere a perfetta regola d'arte e con legnami che dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30/10/1912, pervenuti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non dovranno presentare difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.

ART.39 ARMATURE DI SOSTEGNO, CASSEFORME, CENTINATURE E VARI

Per l'esecuzione di tali opere provvisoriale, sia del tipo fisso, che del tipo scorrevole, sia in senso verticale che in quello orizzontale, nonché per il parodi elementi strutturali prefabbricati, l'Impresa potrà adottare il sistema che riterrà più idoneo o di sua convenienza, purché soddisfi alle condizioni di stabilità e di sicurezza e ne assuma le responsabilità a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda le armature attraverso i greti dei torrenti, dei fiumi e simili, l'Impresa non potrà avere diritto a presentare domanda di risarcimento di danni per cause di forza maggiore quali piene e simili se non seguendo le modalità previste dalle leggi in vigore ed avendo ogni cura nella costruzione dei sostegni di ostacolare il meno possibile il deflusso delle acque.

Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le norme di legge e secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori.

Nella costruzione sia delle murature che delle centinature, l'Impresa è tenuta a prendere gli opportuni accorgimenti affinché, in ogni punto della sovrastruttura il disarmo possa venir fatto simultaneamente o secondo le disposizioni che saranno date.

Nella progettazione e nella esecuzione della armature, delle centinature e dei vari, l'Impresa è tenuta inoltre a rispettare le norme e le prescrizioni che, eventualmente, venissero impartite dagli Uffici competenti circa l'ingombro degli alvei attraversati, o circa le sagome libere da lasciare in caso di attraversamenti stradali. Per quanto riguarda le casseforti è consentito l'uso di casseforti in legname o metalliche di dimensioni adatte e opportunamente irrigidite e controventate per assicurare l'ottima riuscita delle strutture e delle superfici dei getti.

ART.40 COMPOSIZIONE DELLE MALTE E DEI CONGLOMERATI

**PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESA
SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS
– P.MO. SCHEDA 24.01 5.01 –LAVORI AGGIUNTIVI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(FEBBRAIO 2022)**

Per la composizione delle malte cementizie, la miscela del cemento con la sabbia si farà all'asciutto, poi si innaffierà con acqua, mescolando i componenti fino ad ottenere l'impasto perfetto ed omogeneo. La manipolazione potrà farsi con betoniere meccaniche oppure a mano. Le proporzioni dei componenti: le malte ed i conglomerati cementizi, in relazione alle diverse categorie di lavori, dovranno essere le seguenti:

- a) Malta cementizia ordinaria per muratura di mattoni. Cemento tipo R= 325 q.li 4, sabbia m³ 1,00;
- b) Malta cementizia ordinaria per rinzaffi in genere delle opere in muratura: cemento tipo R= 325 q.li 4,50 sabbia m³ 1,00;
- c) Malta cementizia per intonaci lisciati: cemento tipo R=325 q.li 5,00, sabbia fine o finissima m³ 1,00;
- d) Conglomerato cementizio per la formazione delle fondazioni ordinarie: cemento tipo R=325 q.li 2,00, ghiaietto m³ 0,60, sabbia m³ 0,60;
- e) Conglomerato cementizio per murature di getto pareti: cemento tipo R=325 q.li 2,50, ghiaietto m³ 0,60, sabbia m³ 0,60;
- f) Conglomerato cementizio per opere comuni in c.a.: cemento tipo R=325 q.li 3,00, ghiaietto m³ 0,80, sabbia m³ 0,40.

Qualora la D.L. intendesse variare tali dosaggi, oppure impiegare altri materiali, l'impresa dovrà uniformarsi alle prescrizioni della stessa, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni e qualità dei componenti: le malte ed i conglomerati.

ART.41 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Nell'esecuzione di opere in conglomerato cementizio di qualunque genere, l'impresa dovrà attenersi alle prescrizioni stabilite dalla vigenti norme. La resistenza caratteristica a compressione, a 28 giorni di stagionatura, dei conglomerati cementizi da impiegare nella realizzazione di strutture non armate non dovrà in alcun caso risultare inferiore a quella indicata nel seguito:

resistenza del cls impiegato nell'esecuzione di:

A) *sottofondi*: cls normale 120Kg/cm², alluminoso 160 Kg/cm².

B) *strutture non armate*: cls normale 140 Kg/cm², alluminoso 180 Kg/cm².

Le forme ed i casseri in legno e tutti i sostegni di qualunque genere dovranno avere la necessaria robustezza ed uniformità per poter resistere alla pressione della massa plastica del calcestruzzo. Negli scavi da riempire e nelle forme all'uopo preparate, il conglomerato sarà non maggiore di cm 25 ed ivi accuratamente costipati con pestelli di peso e forme adeguati, sino ad ottenere il riflusso della massa verso le pareti e gli spigoli che dovranno, ad opera finita, risultare perfettamente regolari. Quando il conglomerato sia da collocare in opera entro cavi molto incassati o a pozzo, esso dovrà essere calato nello scavo e nelle forme mediante secchi.

Solo in casi di scavi molto larghi da riempire, la D.L. potrà consentire che il conglomerato venga gettato liberamente o con piani inclinati. Il disarmo delle armature in legname, forme e centine, non potrà essere effettuato prima che il conglomerato abbia raggiunto un sufficiente grado di maturazione, in ogni caso mai prima che la D.L. ne abbia concesso il permesso. Dopo il disarmo si debbono regolarizzare le facce viste delle opere, in modo da togliere gli eventuali risalti e sbavature e riempire le eventuali cavità nel getto con malta cementizia grassa.

ART.42 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

Nell'esecuzione di opere in cemento armato l'Impresa sarà tenuta alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni contenute nelle vigenti norme. Costruiti i casseri in legno, si debbono disporre le armature metalliche dei getti in cemento armato, con le dimensioni e nella proporzione risultante dai disegni ed in conformità alle ulteriori disposizioni che in corso di esecuzione saranno impartite dalla D.L. La sagomatura e piegatura dei ferri dovranno avvenire a freddo, impiegando strumenti idonei e rispettando i raggi minimi di curvatura prescritti dalle norme e quelli maggiori previsti dal progetto. La distanza tra la superficie metallica e la faccia del conglomerato (copri - ferro) dovrà essere fissata in relazione alle dimensioni degli inerti, e sarà di almeno 2 cm. I ferri dovranno essere legati agli incroci con filo di ferro e tenuti a posto mediante tasselli o sostegni provvisori. I ferri essere posti in opera senza verniciatura di sorta. Quelli comunque sporchi e specialmente quelli unti dovranno essere accuratamente puliti. Nei giunti di interruzione delle sbarre metalliche si dovranno fare le sovrapposizioni e le legature prescritte dalle vigenti leggi in materia e secondo le migliori regole d'arte. Nessun getto di conglomerato potrà dall'impresa essere iniziato prima che la D.L. abbia verificato ed approvato l'armatura di ferro predisposta, nonché la forma, i casseri, i puntelli, le centine, ecc. Il conglomerato si verserà nelle forme e si batterà poi con pestelli di conveniente peso e forma con l'ausilio pure di vibratori meccanici, a strati di piccolo spessore (10 – 15 cm) fino che affiori l'acqua in superficie e curando che le armature conservino esattamente il loro posto. La vibrazione potrà essere prescritta anche nei casi in cui non sia espressamente prevista dal progetto statico; in particolare dovrà essere senz'altro eseguita qualora i conglomerati siano confezionati con cemento ad alta resistenza, ovvero il rapporto acqua – cemento venga tenuto inferiore a 0,5. La vibrazione superficiale sarà ammessa solo per le solette dei manufatti con spessore fino a 20 cm; quando si attui la vibrazione dei casseri, questi dovranno essere adeguatamente rinforzati.

ART.43 MURATURE IN PIETREME

**PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESA
SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS
– P.MO. SCHEDA 24.01 5.01 –LAVORI AGGIUNTIVI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(FEBBRAIO 2022)**

Le murature in pietrame saranno costituite da pietra, in roccia viva e resistente, non alterabile all'erosione delle acque e senza piani di sfaldamento o incrinature da gelo. I singoli elementi lapidei, dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare.

L'appaltatore dovrà impiegare per il sollevamento, trasporto e collocamento in opera dei singoli elementi lapidei quegli attrezzi, meccanismi e mezzi d'opera che saranno riconosciuti più adatti per la buona esecuzione del lavoro e per evitare che i massi abbiano a subire avarie. Le murature dovranno essere formate incastrando con ogni diligenza gli elementi lapidei gli uni contro gli altri, in modo da costruire un tutto compatto e regolare delle forme e dimensioni stabilite nel progetto. Per ciascuna muratura la Direzione Lavori fisserà il volume massimo di massi e le proporzioni dei massi di volume differente da impiegare senza che l'Appaltatore abbia alcun diritto di pretendere alcun compenso di sorta;

Inoltre tutti gli elementi lapidei dovranno avere peso inferiore a 1,50 q.li (un quintale e mezzo); la Direzione Lavori, in fase esecutiva, potrà ordinare l'impiego di massi di peso massimo fino a due volte superiore a quello sopra indicato così che l'Appaltatore non avrà alcun diritto di pretendere per essi alcun compenso di sorta. L'Appaltatore dovrà produrre a proprio carico e proprie spese alla Direzione Lavori:

- la documentazione fotografica con canne metriche di riferimento che illustrino la corretta costruzione della muratura in ogni loro punto; qualora le fotografie non rappresentino chiaramente le fasi di costruzione dei singoli tratti di scogliera l'Appaltatore, sempre a proprio carico e proprie spese dovrà effettuare le idonee prove (es. assaggi, carotaggi, ecc.)
- Tutti i documenti di trasporto atti a dimostrare che il pietrame da impiegare sia della pezzatura idonea e la cementizia abbia il dosaggio e le caratteristiche previste (dosaggio maggiore o uguale a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo)

ART.44 MURI/SCOGLIERE IN BLOCCHI DI CAVA

I muri in blocchi di cava e le scogliere per la difesa del corpo spondale saranno costituite da massi di pietra del maggior peso possibile, in roccia viva e resistente, non alterabili all'erosione delle acque e senza piani di sfaldamento o incrinature da gelo.

L'appaltatore dovrà impiegare per il sollevamento, trasporto e collocamento in opera dei massi quegli attrezzi, meccanismi e mezzi d'opera che saranno riconosciuti più adatti per la buona esecuzione del lavoro e per evitare che i massi abbiano a subire avarie. Le scogliere dovranno essere formate incastrando con ogni diligenza i massi gli uni contro gli altri, in modo da costruire un tutto compatto e regolare delle forme e dimensioni stabilite nel progetto. Per ciascuna scogliera la D.L. fisserà il volume minimo di massi e le proporzioni dei massi di volume differente da impiegare.

I massi di pietra naturale per gettate o scogliere, a seconda del peso, saranno divisi nelle seguenti categorie:

- a) pietrame in scapoli del peso singolo compreso fra Kg 5 e Kg 50 per l'intasamento delle scogliere;
- a) massi naturali di 1° categoria del peso singolo compreso fra Kg 51 e Kg 1.000;
- b) massi naturali di 2° categoria del peso singolo compreso fra Kg 1.001 e Kg 3.000;
- massi naturali di 3° categoria del peso singolo compreso fra Kg 3.001 e Kg 7.000.

CAPO V

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

ART.45 NORME GENERALI

L'importo effettivo delle opere verrà determinato a corpo: eventuali lavori in economia da determinarsi esclusivamente dalla D.L. non potranno riguardare lavori suscettibili di esatta valutazione. Tutti i lavori a misura saranno computati secondo le unità sotto le quali sono iscritti nel successivo Elenco prezzi e con le misurazioni geometriche e di peso escluso ogni altro metodo. L'impresa dovrà tempestivamente richiedere alla D.L. di misurare in contraddittorio tutte le opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, come pure di procedere alla misura ed al peso di tutto ciò che dovrà essere misurato e pesato prima di essere messo in opera. Inoltre rimane convenuto che se talune quantità non fossero esattamente accertate per difetto di ricognizione fatta in tempo debito, l'impresa dovrà accettare la valutazione della D.L. e sottostare a tutte le spese e danni derivanti dalla tardiva ricognizione. Le misure in opera devono corrispondere a quelle prescritte ed ordinate. Nel caso di eccesso si terrà conto come misura di quella prescritta ed in caso di difetto se l'opera è accettata, si terrà conto di quella effettivamente rilevata.

ART.46 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI, LORO INVARIABILITÀ E REVISIONE

I prezzi unitari di cui allo specifico elenco, diminuiti dal ribasso d'asta e sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato, in base ai quali saranno pagati i lavori e le somministrazioni, si intendono accettati dall'impresa sui calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Resta inoltre convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari suddetti, nonostante qualunque diversa consuetudine locale, si intendono compresi e compensati:

**PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESA
SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS
– P.MO. SCHEDA 24.01 5.01 –LAVORI AGGIUNTIVI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(FEBBRAIO 2022)**

l'intera manodopera, ogni onere per le diverse assicurazioni degli operai, ogni consumo, ogni trasporto, ogni lavorazione e magistero per dare il tutto completamente in opera nel modo prescritto e per dare le provviste a piè d'opera, nonché le spese generali e l'utile dell'impresa. Nei prezzi delle mercedi degli operai e dei noli, sono compresi anche l'uso, il consumo e le riparazioni di tutti gli attrezzi relativi alla loro professione e di cui ciascun operaio deve essere provvisto a sue cure e spese o da quelle dell'impresa.

In base all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile. Qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.

ART.47 ELENCO PREZZI

I prezzi di riferimento adottati sono i seguenti:

- “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – Prezzario Regione Piemonte 2019”: Sezione: 1, “Opere edili”; Sezione 8, “Fognature”; Sezione 18, “Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente”.

I prezzi unitari stabiliti nell'Elenco Prezzi si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio; in detti prezzi si riconoscono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti l'esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni del presente capitolato che si intendono richiamate per ogni prezzo nel presente elenco, comprendendo inoltre tutti gli oneri per dare ogni singola opera completa e funzionante, fornita di tutti gli accessori non menzionati e necessari per assicurarne l'uso, l'efficienza e la durata, comprese anche le spese relative alla manutenzione delle opere fino al collaudo, soggette per intero al ribasso d'asta contrattuale; sono inoltre compresi nei singoli prezzi unitari tutti gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta contrattuale.